

Carcere - Cassazione: il Ministero risponde del decesso in carcere per overdose

07 Settembre 2015

ELSA, Maria Anna Cappelleri

Sussiste il nesso di causalità tra l'evento morte di un detenuto per overdose e la condotta omissiva colposa dell'amministrazione penitenziaria, per non aver adottato le misure idonee a controllare l'ingresso degli stupefacenti nella struttura e non aver effettuato adeguati controlli sanitari al soggetto.

Ha così statuito la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Ministero di Giustizia, per la condanna a suo carico al risarcimento in favore dei congiunti di un detenuto, trovato in stato di coma all'interno della cella e deceduto in ospedale due giorni dopo.

Secondo il Ministero della Giustizia, non essendo stato provato in che modo il detenuto sia venuto in possesso delle sostanze stupefacenti, sarebbe insussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento morte. Inoltre, poiché nell'ordinamento penitenziario non esiste uno specifico obbligo di controllo sull'introduzione di sostanze stupefacenti in carcere, la Corte territoriale avrebbe affermato *“una sorta di responsabilità oggettiva”*: infatti, il generale obbligo di vigilanza posto in capo alla struttura circondariale sarebbe da solo insufficiente a riconoscere il concorso di colpa per condotta negligente. Pertanto, secondo l'amministrazione ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe errato nell'escludere la responsabilità esclusiva del detenuto che, non essendo incapace di intendere e di volere, non necessitava di un controllo stringente.

Sulla base di quanto dedotto e in virtù di un proprio precedente giurisprudenziale (Cassazione, 6 febbraio 2007, n. 8051), la Cassazione argomenta che l'assunzione di stupefacenti, pur determinando indubbiamente un'assunzione del rischio, **non è da sola sufficiente a determinare l'evento**, o meglio, a neutralizzare *“la causalità risalente al soggetto che ha causato il rischio”*.

La Cassazione ha pertanto confermato la **sussistenza del nesso di causalità** tra la condotta omissiva del Ministero di Giustizia e l'evento morte del detenuto e per queste ragioni ha rigettato il ricorso.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 12705)

Sussiste il nesso di causalità tra l'evento morte di un detenuto per overdose e la condotta omissiva colposa dell'amministrazione penitenziaria, per non aver adottato le misure idonee a controllare l'ingresso degli stupefacenti nella struttura e non aver effettuato adeguati controlli sanitari al soggetto.

Ha così statuito la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Ministero di Giustizia, per la condanna a suo carico al risarcimento in favore dei congiunti di un detenuto, trovato in stato di coma all'interno della cella e deceduto in ospedale due giorni dopo.

Secondo il Ministero della Giustizia, non essendo stato provato in che modo il detenuto sia venuto in possesso delle sostanze stupefacenti, sarebbe insussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento morte. Inoltre, poiché nell'ordinamento penitenziario non esiste uno specifico obbligo di controllo sull'introduzione di sostanze stupefacenti in carcere, la Corte territoriale avrebbe affermato *“una sorta di responsabilità oggettiva”*

”: infatti, il generale obbligo di vigilanza posto in capo alla struttura circondariale sarebbe da solo insufficiente a riconoscere il concorso di colpa per condotta negligente. Pertanto, secondo l’amministrazione ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere la responsabilità esclusiva del detenuto che, non essendo incapace di intendere e di volere, non necessitava di un controllo stringente. Sulla base di quanto dedotto e in virtù di un proprio precedente giurisprudenziale (Cassazione, 6 febbraio 2007, n. 8051), la Cassazione argomenta che l’assunzione di stupefacenti, pur determinando indubbiamente un’assunzione del rischio, **non è da sola sufficiente a determinare l’evento**, o meglio, a neutralizzare “*la causalità risalente al soggetto che ha causato il rischio*”.

La Cassazione ha pertanto confermato la **sussistenza del nesso di causalità** tra la condotta omissiva del Ministero di Giustizia e l’evento morte del detenuto e per queste ragioni ha rigettato il ricorso. (Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 12705)

TAG: *Omissione colposa, civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.